



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*



CORTE DEI CONTI

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
SULL'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A
PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

(DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175)

TRA

il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, con sede in via XX Settembre n. 97, rappresentato dal Ministro Daniele Franco

E

la Corte dei conti, con sede in Roma, Viale Mazzini n. 105, rappresentata dal Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino

PREMESSO CHE

- l'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, riconosce alla Corte dei conti la competenza a svolgere, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Pertanto, la Corte accerta, anche in

base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa;

- l'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, attribuisce alla Corte dei conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio da parte degli enti territoriali, in relazione al patto di stabilità interno ed ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, prevedendo che la Corte riferisca al Parlamento, almeno una volta l'anno, sugli andamenti complessivi della finanza regionale e locale, anche in base all'attività svolta dalle Sezioni regionali che verificano, tra l'altro, la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento dei controlli interni;

- il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012», disciplina il rafforzamento dei controlli della Corte dei conti con riferimento agli enti territoriali e locali;

- l'articolo 30, comma 4, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, statuisce che *“la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo”*;

- l'articolo 1, comma 799, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che *“I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*;

- in attuazione delle predette disposizioni, la Corte dei conti usufruiva della banca dati degli organismi partecipati, allocata in SIQUEL (Sistema informativo questionari enti locali) e dismessa a seguito della sottoscrizione del protocollo d'intesa del 26 maggio 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Corte dei conti, con il quale è stata unificata la rilevazione delle informazioni e dei dati relativi alle partecipazioni pubbliche;

- ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Dipartimento del tesoro ha istituito la banca dati “Partecipazioni” nell'ambito del Progetto “Patrimonio della PA”, promosso per il censimento e la valorizzazione degli *asset* pubblici;

- in attuazione dell'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la banca dati del Dipartimento del tesoro è stata individuata come unico canale di raccolta dei dati, in cui sono confluite la rilevazione delle partecipazioni pubbliche del Dipartimento della funzione pubblica (c.d. CONSOC) e la rilevazione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sul costo del personale delle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche;

- in particolare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 90/2014, attraverso la predetta banca dati il Dipartimento del tesoro acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Protocollo d'intesa, in data 25 maggio 2016, tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Corte dei conti ha definito l'acquisizione unitaria, attraverso la menzionata banca dati "Partecipazioni", dei dati anagrafici e di bilancio degli organismi partecipati, unitamente alle informazioni relative alle partecipazioni, agli affidamenti e ai relativi oneri a carico degli enti partecipanti, nonché il successivo invio ai sistemi conoscitivi della Corte dei conti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare l'articolo 15, comma 1, prevede che, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è individuata la Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del citato Testo unico;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 maggio 2017 ha individuato la Struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del Testo unico, nella Direzione VIII del Dipartimento del tesoro (ora Direzione VII giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2019, n. 103);
- ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 175/2016, i provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche detenute alla data del 23 settembre 2016, sono comunicati alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto, nonché alla Struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo 24;
- ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016, i provvedimenti e i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché le relazioni sull'attuazione sono comunicati con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90/2014, alla Struttura di cui all'articolo 15 del medesimo decreto e alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, dello stesso decreto;
- la menzionata banca dati "Partecipazioni" raccoglie sia i dati e le informazioni relativi alle procedure di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi degli articoli 24 e 20 del decreto legislativo n. 175/2016, sia i dati richiesti ai fini della rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014;
- con nota del Direttore Generale del Tesoro del 21 luglio 2017, prot. n. 58089, è stato proposto alla Corte dei conti l'istituzione di un Gruppo di lavoro *ad hoc* - composto da rappresentanti della Corte dei conti e del Dipartimento del tesoro e a cui partecipino anche rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - per definire le modalità di interscambio delle informazioni e dei dati disponibili, individuare una strategia condivisa, nel rispetto delle relative competenze, nonché

interloquire con altri soggetti istituzionali ugualmente coinvolti nell'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016;

- con nota del Segretario Generale della Corte dei conti del 15 settembre 2017, prot. n. 8085, sono stati segnalati i rappresentanti della medesima Corte per il suddetto Gruppo di lavoro;

- con il decreto del Presidente della Corte dei conti 14 ottobre 2020, n. 273, è stato costituito un Gruppo di lavoro congiunto Sezioni riunite in sede di controllo – Sezione delle autonomie – Sezione controllo enti, per l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, in cooperazione con la Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo;

CONSIDERATO CHE

La Corte dei conti e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, nel quadro di una collaborazione istituzionale, condividono l'obiettivo di rafforzare l'efficacia delle rispettive attività di controllo e monitoraggio sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175:

- a) La razionalizzazione delle fonti informative da conseguire attraverso la condivisione delle informazioni e dei dati disponibili;
- b) La semplificazione degli oneri informativi a carico delle Amministrazioni pubbliche;
- c) Il miglioramento della qualità dei dati, da realizzare anche attraverso una sinergica attività di comparazione delle rispettive informazioni disponibili, con positive ricadute sia sulle funzioni di controllo sia sull'attività di supporto ai processi decisionali;
- d) Il conseguimento di risparmi di spesa, nel quadro della strategia complessiva di revisione della spesa pubblica, evitando duplicazioni di sistemi informativi.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

Con il presente Protocollo d'intesa il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro e la Corte dei conti condividono forme di cooperazione nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferme restando le rispettive competenze.

A tal fine la Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, e il Gruppo di lavoro congiunto della Corte dei conti, in forza del

principio di leale collaborazione istituzionale finalizzato alla tutela dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e alla corretta gestione delle risorse collettive, cooperano per:

- i. assicurare la condivisione dei dati e l'interscambio delle informazioni raccolti attraverso la banca dati "Partecipazioni";
- ii. garantire una uniforme applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 175/2016;
- iii. adottare forme armonizzate di comunicazione istituzionale al fine di favorire l'adempimento spontaneo alle disposizioni del decreto legislativo n. 175/2016.

Art. 2 (Soggetti)

Per l'attuazione del Protocollo sono designati i seguenti soggetti responsabili:

per il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro

- Responsabile del Protocollo d'intesa è il Direttore Generale del Tesoro;
- Responsabile dell'esecuzione del Protocollo d'intesa è il Dirigente Generale della Direzione VII;

per la Corte dei conti

- Responsabili del Protocollo d'intesa sono i Presidenti della Sezione delle autonomie preposti alle funzioni di referto al Parlamento e di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo;
- Responsabili dell'esecuzione sono uno o più Magistrati individuati nell'ambito del Gruppo di lavoro congiunto di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti 14 ottobre 2020, n. 273.

ART. 3 (Condivisione della banca dati "Partecipazioni")

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro acquisisce i dati e le informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 3, e all'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 175/2016 e all'art. 17, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 90/2014, e aggiorna, a tal fine, la struttura della banca dati "Partecipazioni" e le istruzioni di compilazione considerando anche le esigenze informative della Corte dei conti.

In qualità di soggetto titolare della banca dati, si impegna a garantire la condivisione e la fruibilità delle informazioni e dei dati in essa contenuti, senza alcun onere economico a carico della Corte dei conti, per tutta la durata del presente Protocollo.

Gli oneri relativi agli aspetti amministrativi e logistici rimangono a carico di ciascuna parte.

La Corte dei conti utilizza i dati e le informazioni cui ha accesso per le proprie finalità istituzionali, rimanendo salva la possibilità di elaborare i dati e di inglobarli nei propri sistemi informativi.

Il presente Protocollo d'intesa non individua alcun responsabile del trattamento dei dati, in quanto i dati e le informazioni oggetto del presente Protocollo d'intesa non rientrano fra i dati personali, sensibili o giudiziari individuati dalla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali.

Art. 4 (Comitato di governo)

Al fine di corrispondere alle esigenze informative congiunte della Corte dei conti e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, è istituito un Comitato di governo, di cui ciascun responsabile del Protocollo di intesa designa tre componenti, individuati nell'ambito della Struttura di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 175/2016 e del Gruppo di lavoro congiunto della Corte dei conti, di cui al decreto del Presidente della Corte dei conti 14 ottobre 2020, n. 273.

Il Comitato opera tenendo conto delle esigenze di semplificazione nella comunicazione dei dati da parte delle amministrazioni pubbliche, della stima dei tempi e dei costi necessari per la loro implementazione. Il Comitato di governo si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, per condividere modalità, tempi e contenuti della rilevazione dei dati e delle informazioni nonché per concordare e coordinare le attività necessarie per migliorare la completezza e la qualità dei dati comunicati dalle Amministrazioni pubbliche.

Per l'approfondimento di specifiche tematiche di interesse comune, potranno essere invitati alle riunioni del Comitato ulteriori partecipanti, di volta in volta individuati.

ART. 5 (Durata del Protocollo d'intesa)

Il presente Protocollo d'intesa acquista efficacia dalla data di sottoscrizione fra le parti e avrà durata di cinque anni. Può essere rinnovato per ulteriori periodi, per espressa volontà delle parti.

Roma, 10 maggio 2021

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Daniele Franco

IL PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI
Guido Carlino